

Traduzione<sup>1</sup>

## **Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Equatore**

Conchiuso l'8 ottobre 1957  
Approvato dall'Assemblea federale il 7 marzo 1958<sup>2</sup>  
Entrato in vigore il 19 settembre 1958  
(Stato 19 settembre 1958)

---

*Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera  
e*

*il Governo della Repubblica dell'Equatore,*

nell'intento di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi e animati da un altro spirito di collaborazione,

*hanno convenuto di concludere il seguente accordo commerciale.*

A tale scopo, essi hanno designato come loro plenipotenziari:

*(seguono i nomi dei plenipotenziari)*

### **Art. I**

Le alte Parti contraenti al fine di attuare le intenzioni qui sopra enunciate e allo scopo di rafforzare gli scambi commerciali tra i due paesi, si sforzeranno, con tutti i mezzi a loro disposizione, di accrescere gli acquisti di prodotti originari del territorio dell'altra Parte o di quelli che ivi sono fabbricati.

### **Art. II**

Le alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi, sia all'importazione sia all'esportazione, e il modo di riscuoterli, la consegna delle merci nei depositi doganali, i procedimenti di verificaione e di analisi, la classificazione doganale delle merci e l'interpretazione delle tariffe e dei regolamenti, come pure le altre formalità e gli altri oneri cui potessero essere sottoposte le operazioni doganali.

### **Art. III**

Per conseguenza e conformemente alle disposizioni dell'articolo precedente:

- a. i prodotti naturali o manufatti, originari di una Parte contraente e importati sul territorio dell'altra, non saranno assoggettati a dazi, tasse od oneri diversi

RU 1959 197

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RU 1959 196

o più elevati, né a prescrizioni o formalità diverse o più onerose di quelli a cui sono o saranno assoggettati i prodotti della medesima specie, naturali o manufatti, originari e importati da un terzo paese;

- b. i prodotti naturali o manufatti, originari di una Parte contraente ed esportati sul territorio dell'altra, non saranno in alcun caso assoggettati a dazi, tasse od oneri diversi o più elevati, né a prescrizioni o formalità diverse o più onerose di quelli a cui sono o saranno assoggettati i prodotti della medesima specie, naturali o manufatti, destinati a un terzo paese;
- c. i vantaggi, favori, privilegi e immunità che sono o saranno accordati in avvenire dall'una delle alte Parti contraenti ai prodotti originari, naturali o manufatti, importati da un terzo paese o destinati a esso, saranno applicati immediatamente e senza compensazione ai prodotti originari della medesima specie, naturali o manufatti, importati dall'altra Parte contraente o a essa destinati.

#### **Art. IV**

Le banane originarie della Repubblica dell'Equatore, importate in Svizzera, non saranno in nessun caso assoggettate, in questo Paese, a un dazio doganale superiore a 25.– franchi svizzeri per 100 kg.

#### **Art. V**

I capitali che i cittadini di una delle alte Parti contraenti investono nell'altra, per l'espansione degli scambi commerciali o per lo sviluppo di industrie fondamentali, che presentano un interesse positivo per le proprie economie, godranno delle stesse condizioni legali dei capitali nazionali e delle agevolanze, dei favori, delle prerogative e dei privilegi concessi ai capitali di un terzo paese.

Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva svizzera, istituito per decreto del Consiglio federale del 1° settembre 1943<sup>3</sup>, sarà tuttavia riconosciuto soltanto nella misura in cui esso sia o sarà riconosciuto in virtù della legislazione svizzera.

#### **Art. VI**

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del presente accordo concernenti il trattamento della nazione più favorita non sono applicabili:

1. ai privilegi che sono e saranno accordati dalle alte Parti contraenti ai paesi limitrofi;
2. ai vantaggi accordati in virtù della Carta di Quito dalla Repubblica dell'Equatore; e
3. ai vantaggi che risultano da un'unione doganale o da un'area di libero scambio, delle quali la Confederazione Svizzera o la Repubblica dell'Equatore facciano o faranno parte.

<sup>3</sup> [CS 6 334, RU 60 717, 1949 1841, 1950 1473, 1954 1374, 1958 375, 1963 1211. RS 0.642.21 art. 72 cpv. 1 lett. a]

**Art. VII**

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al Principato del Liechtenstein fintanto che esso sarà legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale.

**Art. VIII**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratificazione e avrà effetto per un anno a contare da quella data. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, eccetto non sia disdetto da una delle Parti tre mesi almeno prima della scadenza.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno firmato e provveduto dei sigilli il presente Accordo, steso in doppio esemplare, uno in lingua spagnuola e l'altro in lingua francese, ugualmente validi, a Quito, 18 ottobre 1957.

*(Seguono le firme)*

A Sua Eccellenza  
il signor André Parodi,  
Inviato straordinario  
e ministro plenipotenziario  
della Confederazione  
Svizzera  
nell'Equatore,  
Quito

Signor Ministro,

riferendomi ai colloqui conchiusi con la firma dell'accordo commerciale di oggi, ho l'onore di confermare quanto segue:

- a. Allo scopo di determinare il significato della parola «dazi» usata negli articoli 2 e 3, lettera a, dell'accordo indicato, è stabilito che i dazi suppletivi previsti nel decreto n. 27 del 13 luglio 1956 devono considerarsi come addizionali ai dazi d'importazione e che, in nessun caso, essi sono esigibili per merci importate nell'Equatore originarie o fabbricate in un paese con il quale siano stati conchiusi accordi o trattati commerciali.
- b. E' parimente stabilito che se l'Equatore dovesse concedere a un terzo paese il beneficio di riduzione o di esenzioni per quanto concerne l'applicazione di altri diritti che non siano i dazi d'importazione, le merci di origine svizzera fruiranno, in circostanze identiche, delle stesse riduzioni o esenzioni.

Gradisca, signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

Carlos Tobar Zaldumbide